

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 044/CGF

(2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 334/CGF– RIUNIONE DEL 19 GIUGNO 2014

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Dott. Salvatore Mezzacapo - Componenti; Dr. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CHIellini GIORGIO SEGUITO GARA ROMA/JUVENTUS DELL'11.5.2014 A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 192 del 12.5.2014)

In seguito alla gara Roma/Juventus dell'11 maggio 2014, valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con la decisione indicata in epigrafe, ha inflitto al calciatore Giorgio Chiellini, tesserato per la Juventus F.C. S.p.A., la squalifica per 3 giornate effettive di gara in merito al comportamento tenuto al 12° minuto del secondo tempo da quest'ultimo nei confronti del Miralem Pjanic, tesserato in favore della A.S. Roma S.p.A. segnalato dal Procuratore Federale. Secondo il Giudice Sportivo *"le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate in occasione della concessione alla squadra bianco-nera di un calcio di punizione in prossimità dell'area di rigore avversaria, il calciatore Chiellini si era collocato a contatto con la "barriera" formata dai calciatori giallo-rossi. All'atto dell'esecuzione del calcio di punizione, con il presumibile intento di prevenire che il calciatore avversario Pjanic ostacolasse l'azione di un compagno di squadra entrato "palla al piede" nell'area di rigore, lo contrastava a stretto contatto, alzando il braccio sinistro e colpendo con il gomito al volto l'antagonista, che cadeva dolorante al suolo. L'Arbitro interveniva concedendo un calcio di punizione per la squadra capitolina senza adottare alcun altro provvedimento.*

Interpellato da questo Ufficio, il Direttore di gara (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 15.19 odierne) dichiarava "In riferimento a quanto accaduto al 12° circa del secondo tempo, contatto tra il calciatore sig. Chiellini Giorgio n. 3 della soc. Juventus ed il calciatore Pjanic Miralem n. 15 della soc. Roma preciso di aver visto e quindi sanzionato tecnicamente il calciatore sig. Chiellini Giorgio che impediva la corsa del calciatore sig. Pjanic Miralem, in barriera, verso il pallone creando ostacolo con il corpo". Invitato quindi ad un'ulteriore precisazione, il Direttore di gara dichiarava (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 16.54 odierne) "confermo quanto già scritto nel supplemento di rapporto e di non aver visto il contatto tra il gomito sinistro del calciatore sig. Chiellini Giorgio ed il volto del calciatore Sig. Pjanic Miralem". Questo Giudice ritiene che il colpo inferto dal calciatore Chiellini con il gomito sinistro al volto del calciatore Pjanic integri gli estremi della "condotta violenta" che, se "non vista" dall'Arbitro, legittima la "prova televisiva" ex art. 35 C.G.S.. Il braccio sinistro portato all'altezza della spalla e quindi rivolto con repentino movimento rotatorio, non correlato ad una esigenza agonistica, al volto dell'antagonista, evidenzia infatti una "intenzionalità lesiva", i cui effetti sono riscontrabili nelle immagini televisive. Ne consegue la sanzionabilità di tale "condotta violenta non vista dall'Arbitro", nella misura che appare equo quantificare nel minimo edittole ex art. 19, n. 4 lettera b) C.G.S."

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Juventus F.C. S.p.A., la quale ha sostenuto, in sintesi: (i) l'inammissibilità della prova televisiva ex articolo 35 C.G.S. al caso di specie; (ii) l'insussistenza della condotta violenta da parte del calciatore Chiellini.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 19 giugno 2014, è presente il rappresentante della Procura Federale, nonché i difensori della società ricorrente, i quali si riportano alle argomentazioni ed alle conclusioni esposte nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che il ricorso deve essere respinto.

In via preliminare ed assorbente, si rileva l'ammissibilità della prova televisiva ex articolo 35 CGS nel caso di specie.

Al riguardo, questa Corte ritiene di poter condividere la motivazione del Giudice Sportivo, alla quale si riporta, in ordine alla condotta violenta tenuta dal calciatore Giorgio Chiellini.

In relazione all'ulteriore elemento stabilito dall'articolo 35 C.G.S., le due comunicazioni trasmesse dall'arbitro di gara sull'episodio oggetto di analisi risultano ulteriormente chiare ed inequivocabili: il signor Russo, infatti, ha confermato di non aver visto il comportamento violento tenuto dal calciatore Giorgio Chiellini, segnalato dal Procuratore federale e accertato attraverso immagini di piena garanzia tecnica e documentale.

Sotto il profilo dell'ammissibilità della prova televisiva, il caso in analisi risulta per certi versi simile a quello in cui è stata valutata la condotta tenuta dal calciatore Mattia Destro nel corso dell'incontro Cagliari/Roma, oggetto della decisione di questa Corte.

Pertanto, sul punto, si ribadisce che l'articolo 35, comma 1.3., C.G.S., limita l'utilizzo delle immagini televisive *"ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema, non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo..."*.

Per quanto esposto, nel caso di specie è stato accertato che il direttore di gara non ha visto la condotta violenta del giocatore Giorgio Chiellini e, pertanto, sussistono i presupposti per l'ammissibilità della prova televisiva e per sanzionare detto comportamento nella misura indicata dal Giudice Sportivo.

In ordine, poi, alla presunta insussistenza della condotta violenta, si richiama, nuovamente, la motivazione del primo Giudice, che correttamente, ha rilevato come, nell'azione in questione, il calciatore Chiellini abbia alzato il gomito all'altezza della spalla e colpito il giocatore Pjanic in maniera violenta, precisando che tale movimento non era naturalmente correlato ad una esigenza agonistica.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Juventus F.C. S.p.A. di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CARPI F.C. 1909 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI GIORNI 50 AL SIG. CALIUMI CLAUDIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - IN RELAZIONE ALL'INOSSERVANZA DEI CRITERI INFRASTRUTTURALI "B" DI CUI AGLI ARTT. 18, 21, 25 DEL TITOLO II) ALLEGATO SUB A) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI;**
 - **AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE,**
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 6093/652 PF13-14 SP/PP DEL 23.4.2014) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 82/CDN del 22.5.2014)**

Con provvedimento in data 23 aprile 2014 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Claudio Caliumi, nella qualità di legale rappresentante della società Carpi F.C. 1909 S.r.l. per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione alla inosservanza dei criteri infrastrutturali "B" di cui agli artt. 18, 21 e 25 del Titolo II allegato sub A) del sistema delle licenze nazionali non avendo la detta società ottemperato agli impegni assunti in sede di rilascio della licenza nazionale 2013/2014, con particolare riferimento all'impianto sonoro dello stadio e alle sale lavoro giornalisti e conferenza stampa e la società Carpi F.C. 1909 per responsabilità diretta per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante.

La Commissione Disciplinare Nazionale ha accolto il deferimento ed ha deliberato di infliggere al sig. Claudio Caliumi la sanzione della inibizione di giorni 50 e alla società Carpi l'ammenda di E 30.000,00.

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, ha interposto reclamo la società Carpi F.C. 1909 chiedendo che, in riforma della pronuncia impugnata, vengano annullate le sanzioni irrogate ovvero, in via subordinata, ridotte le stesse per quanto di giustizia.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed il rappresentante della Procura Federale, esaminati gli atti ufficiali, ritiene la domanda di principale di annullamento delle sanzioni inflitte infondata e, pertanto, da respingere, risultando di contro in parte fondata e dunque da accogliere in parte la subordinata domanda di riduzione, per l'effetto disponendosi la riduzione della sanzione della inibizione inflitta al sig. Caliumi a giorni 30, ferma restando invece la sanzione dell'ammenda quale inflitta dalla C.D.N. alla società reclamante.

Devesi, infatti, rilevare che, anche in ragione di quanto accertato in esito a istruttoria disposta da questa Corte, le inadempienze strutturali contestate alla società costituiscono un dato di fatto oggettivo ed incontrovertibile. Il verbale redatto in data 24 gennaio 2014 dal tecnico incaricato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, a seguito di sopralluogo effettuato peraltro alla presenza di un rappresentante della società odierna reclamante, testimonia delle contestate inadempienze rispettivamente concernenti l'impianto di diffusione sonora, della sala lavoro giornalisti e della sala conferenza stampa. Vero è pure che lo stesso tecnico di lì a pochi mesi poteva poi attestare la integrale realizzazione degli interventi e delle opere atti a far ritenere soddisfatte le relative richieste e prescrizioni.

Pertanto, atteso che, quanto all'ammenda irrogata, la sanzione di €10.000,00, costituisce per ciascuna inadempienza il minimo edittale, la Corte conferma la sanzione dell'ammenda quale irrogata dalla C.D.N. per complessivi €30.000,00 e ritiene, in parziale accoglimento della domanda subordinata della reclamante, equo e ragionevole ridurre a giorni 30 la sanzione della inibizione inflitta al sig. Claudio Caliumi.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Carpi F.C. 1909 S.r.l. di Carpi (Modena), riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al signor Caliumi Claudio a 30 giorni, confermando l'ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 6 ottobre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete